

ALLEANZA CIVICA DEL NORD

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata Alleanza Civica del Nord

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Oggetto, principi ispiratori ed inquadramento giuridico

L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione ispira la propria azione:

- ❖ ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare all'obiettivo di promuovere il bene comune in una logica di legalità e trasparenza amministrativa, di efficiente gestione delle risorse collettive, di attiva tutela dell'ambiente, di fattiva solidarietà sociale e di promozione dei valori culturali;
- ❖ ai principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sanciti nella Carta di Nizza;

L'Associazione vuole contribuire al miglioramento della qualità di vita delle comunità dell'Italia del Nord; ne incoraggia la partecipazione attiva nella vita politica, secondo modalità autonome ma complementari rispetto a quelle dei partiti politici, sia attraverso la piena valorizzazione delle autonomie locali, a partire dai Comuni, sia attraverso la diretta assunzione di responsabilità nella soluzione di problemi collettivi.

A tal fine l'Associazione opera per:

- ❖ Promuovere il senso civico di appartenenza alla comunità Territoriale ed alla comunità Europa per la valorizzazione delle autonomie dei territori in uno spirito di sussidiarietà.
- ❖ Promuovere la valorizzazione delle Comunità nel rispetto del bene comune in una logica di legalità e trasparenza amministrativa, di efficiente gestione di utilizzo delle risorse collettive, nel rispetto dell'ambiente, della solidarietà sociale e della promozione dei valori morali del civismo e in uno spirito di apertura interculturale;
- ❖ Sostenere le esperienze delle liste civiche già esistenti nel territorio di riferimento, promuovendo e sostenendo l'impegno civico oltre che politico dei cittadini, affinché nel tempo, possa favorire la nascita di nuove liste civiche impegnate sui temi di rilevanza sociale, capaci di agire in autonomia ed in possibile collegamento con i partiti politici tradizionali e con le amministrazioni locali.
- ❖ Sostenere la creazione di reti di collaborazione collegate e collegabili in reti territoriali provinciali e regionali che consentano di confluire verso una rete interregionale capace di raccogliere le informazioni sulle esigenze delle comunità, da veicolare ai riferimenti dell'associazione per un'azione coordinata e propositiva di supporto alle iniziative delle Istituzioni sia a livello regionale, nazionale sia europeo.
- ❖ coinvolgere le Liste Civiche già presenti sul territorio che si ispirano ai medesimi principi e valori dell'Associazione;
- ❖ promuovere, organizzare, presentare e sostenere Liste Civiche in occasione di consultazioni elettorali ad ogni livello

- ❖ creare un sistema informativo dedicato di supporto alle realtà esistenti e/o in fase di costituzione e che intendano costituirsi in liste civiche, nel territorio di riferimento.
- ❖ creare reti di prossimità tra realtà civiche per l'interscambio e condivisione delle esperienze e delle buone prassi, oltre che la realizzazione di iniziative comuni.
- ❖ promuovere ed organizzare, anche su proposta dei Soci, eventi, momenti di aggregazione e socializzazione, attività di formazione e ricerca, iniziative editoriali, convegni, mostre, manifestazioni pubbliche, raccolta fondi utili al sostegno delle attività sociali, culturali, politiche ed economiche dell'Associazione ;
- ❖ sostenere le modifiche di riforma elettorale ed istituzionale indirizzate a valorizzare contemporaneamente le autonomie locali, l'unità nazionale e la governabilità ai diversi livelli.

L'Associazione fonda la propria azione sui principi di partecipazione, trasparenza e collegialità delle decisioni, nel rispetto delle pari opportunità.

Art. 4 – Sede

L'Associazione ha sede in via Marino 3 a Milano

Il Consiglio Direttivo con sua deliberazione, può trasferire la sede senza che tale variazione costituisca modifica statutaria.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dai versamenti dei Soci Fondatori
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità dell'Associazione
- c) dai contributi di Enti ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse.

Art. 6 – Soci

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini sia in forma individuale sia organizzata, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di genere, lingua, nazionalità e religione.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

1) SOCI FONDATORI

Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione

2) SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari i cittadini ed i soggetti aggregati in Associazioni, Liste, Comitati, ecc ammessi a seguito di espressa domanda e successiva accettazione da parte del Consiglio Direttivo

3) SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari coloro che vengono indicati e riconosciuti da parte del Consiglio Direttivo come personalità rappresentanti del civismo e personalità simbolo di alti contenuti valoriali.

La qualità di Socio Fondatore, Socio Ordinario e Socio Onorario attribuisce i diritti indicati dal presente Statuto, in particolare il diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, e comporta l'impegno a partecipare alle attività dell'Associazione e di contribuirvi con una quota sociale annuale.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) a 15 (quindici) membri, purché in numero dispari, dello stesso fanno parte il Presidente, il Vice Presidente (i Vice Presidenti) ed il Tesoriere.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due volte, salvo quello indicato in sede costitutiva che avrà la durata di un anno e si chiamerà Coordinamento Politico nel quale verrà individuato un Portavoce che fungerà da Legale Rappresentante ed un Tesoriere.

Il Consiglio:

- ❖ nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente (i Vice Presidenti) ed il Tesoriere
- ❖ attua le Deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ❖ delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- ❖ determina le quote associative e redige il Rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- ❖ adotta i provvedimenti di esclusione nei confronti dei soci, sentito il Collegio dei Garanti.

Le riunioni del Consiglio sono convocate almeno 5 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta per lettera, o fax, o e-mail e presiedute dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire via e-mail e SMS almeno due giorni prima della data della riunione.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Al fine di garantire le esigenze di trasparenza, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono messe a disposizione dei soci che ne fanno richiesta, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di studio od operative, con il compito di dare seguito alle proprie delibere in particolari materie, vivificare e stimolare la vita dell'Associazione.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente (i Vice Presidenti) collabora/no con il Presidente per il buon andamento dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce nei compiti e nei poteri di cui sopra ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ed il Vice Presidente nominati in sede costitutiva durano in carica un anno e tale mandato, essendo transitorio, non ne inficia la rieleggibilità dettata nel primo e nel secondo comma di questo articolo

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, corresponding to the various sections of the document.]

Art. 15 Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Tesoriere gestisce e tutela il patrimonio dell'Associazione ed i rapporti con i terzi inerenti il suo compito secondo le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere collabora con il Consiglio Direttivo nel predisporre il Bilancio sociale. Il Bilancio sociale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti dei soci.

Il Tesoriere nominato in sede costitutiva dura in carico un anno e tale mandato, essendo transitorio, non ne inficia la rieleggibilità dettata nel primo comma di questo articolo.

Art. 16 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eventualmente nominato dall'Assemblea, ha il compito di controllare la corretta gestione amministrativa dell'Associazione. E' composto da tre membri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Le cariche sono rinnovabili.

Il Presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori legali, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

I Revisori eventualmente nominati in sede costitutiva durano in carica un anno.

Art. 17 – Collegio dei Garanti

Il Collegio di Garanzia, eventualmente nominato dall'Assemblea, contribuisce alla tutela dei principi ispiratori dell'Associazione ed al migliore funzionamento della medesima. Oltre alle funzioni disciplinari, ha altresì lo scopo di formulare proposte per il superamento di eventuali conflitti tra gli Organi dell'Associazione ed adottare misure per risolverli, di esprimere pareri sulla corretta interpretazioni ed attuazione della norma statutaria.

Il Collegio dei Garanti, se nominato, è composto da tre membri eletti dell'Assemblea tra i soci fondatori ed onorari, che dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Collegio esperisce un tentativo di conciliazione in merito alle opposizioni dei soci nei cui confronti sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo l'esclusione per i motivi indicati nel presente statuto.

Al Collegio dei Garanti possono rivolgersi inoltre tutti i soci che ravvisano l'opportunità di un suo intervento a tutela degli interessi dell'Associazione.

I componenti del Collegio di Garanzia non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. I garanti eventualmente nominati in sede costitutiva durano in carica un anno.

Art. 18 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- ❖ per dimissioni;
- ❖ per revoca, quando non abbiano espletato l'attività associativa inerente la loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi;
- ❖ a seguito di incompatibilità.

La revoca e la decadenza vengono deliberate dall'Assemblea dei soci, sentito il parere dei Collegio dei Garanti.

I Soci hanno tutti gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative dell'Associazione, intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie e, purché maggiorenni, possono essere eletti alle cariche associative e negli organi previsti dal presente Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento sociale e dal Manifesto politico che fosse deliberato dagli Organi Sociali.

Le Liste, Associazioni, Comitati ecc, già costituiti ed operativi sul territorio alla data della sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, disporranno di autonomia operativa e decisionale relativamente al territorio di riferimento, purché le azioni intraprese non siano in contrasto con i principi ispiratori di cui all'articolo 3. Potranno favorire, sempre nell'ambito territoriale di riferimento, intese elettorali programmatiche, nuovi raggruppamenti, fusioni ed alleanze, nuovi simboli con altre liste territoriali già presenti o costituite ad hoc in riferimento a competizioni elettorali amministrative, siano esse comunali, provinciali e regionali con proposte di eventuali candidature purché nel rispetto dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e dal Manifesto Politico deliberato dagli Organi Sociali.

Art. 7 – Quota Sociale

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

Art. 8 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- 1) recesso
- 2) esclusione

Il recesso si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo:

L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo quando il socio sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, quando non ottemperi alle deliberazioni degli organi sociali, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto sociale o facciano ritenere il comportamento del socio incompatibile con le finalità dell'Associazione.

L'esclusione viene disposta dal Consiglio Direttivo, sentito il socio interessato ed il Collegio dei Garanti. Il socio, che nonostante il sollecito del Tesoriere, risulti moroso nel pagamento della quota annuale decade.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- 1) L'Assemblea dei soci ;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione ;
- 4) il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
- 5) il Tesoriere;
- 6) Eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) Eventualmente il Collegio dei Garanti ;

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale dei soci ed è il primo organo deliberativo dell'Associazione.

E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie e ad essa sono demandate le decisioni concernenti le attività necessarie per il conseguimento delle finalità sociali.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- ❖ approva il rendiconto economico e finanziario ed eventualmente il bilancio preventivo;
- ❖ delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- ❖ delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e dai rapporti della stessa che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- ❖ individuandone preventivamente il numero, nomina il Consiglio Direttivo;
- ❖ eventualmente nomina il Collegio dei Garanti;
- ❖ eventualmente nomina i Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria:

- ❖ per approvare le eventuali modifiche dello statuto;
- ❖ per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio;
- ❖ quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei soci, i quali devono indicare i della riunione.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 12 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e deve riunirsi in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Sociale.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno otto giorni prima della data di svolgimento mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o attraverso piattaforma digitale dell'Associazione.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti, eccetto quelle relative alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione, che richiedono rispettivamente, il voto favorevole di più della metà e dei due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

